

(N. 1984)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2108)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 NOVEMBRE 1951

---

Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.

---

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli imprenditori commerciali, le società, anche se non esercitano una attività commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il bilancio possono procedere, non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione per conguaglio monetario delle attività esistenti nel loro patrimonio, sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella ammessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

La rivalutazione dei titoli azionari può tuttavia essere effettuata anche oltre tale termine, purchè entro l'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione delle proprie attività.

Le singole attività valutate al prezzo di costo o di acquisto possono essere iscritte per un importo non superiore a detto prezzo, moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. In nessun caso la rivalutazione può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva e alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa.

Allorchè si procede alla rivalutazione delle attività debbono essere rivalutati anche i cor-

rispondenti fondi di ammortamento, che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti.

Per le attività valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio monetario può essere effettuata fino a concorrenza del minore fra il prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il prezzo di acquisto o di costo moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. Per le materie prime e per le merci rimangono ferme le norme contenute nell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Per la rivalutazione delle attività effettuate ai sensi del presente articolo e per i relativi ammortamenti, gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

#### Art. 2.

Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo precedente superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito dall'imprenditore, calcolata con l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegata tabella, l'eccedenza concorre, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile quando sia comunque realizzata, o, anche prima del realizzo, sia distribuita o imputata a capitale. Si considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti e altri cespiti portati in ammortamento.

Si considera capitale investito, agli effetti del comma precedente, il capitale versato dai soci e le riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi.

#### Art. 3.

Con effetto dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione l'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94.

Gli accantonamenti deliberati ai sensi del citato articolo, anche se impiegati in conformità del secondo comma dell'articolo stesso, sono computati in riduzione del complessivo ammortamento ammesso agli effetti fiscali.

#### Art. 4.

I saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario, fino a concorrenza dell'importo della rivalutazione del capitale sociale e della riserva legale, non possono essere distribuiti, nè destinati a copertura di passività di gestione, con conseguente distribuzione di utili, se non siano state osservate le norme dell'articolo 2445 del Codice civile. Possono, tuttavia, essere destinati a costituire od integrare il fondo di indennità o di quiescenza del personale da accantonare a mente dell'articolo 2429 del Codice civile.

I detti saldi possono inoltre essere destinati a copertura della rivalutazione dei debiti esteri, sebbene non ancora scaduti, al cambio medio ufficiale dell'ultimo semestre precedente alla data del bilancio nel quale si procede alla rivalutazione stessa, ridotto dal 10 per cento.

L'importo dei saldi attivi corrispondente alla rivalutazione del capitale e della riserva legale deve essere iscritto in bilancio distintamente dall'importo eccedente la rivalutazione stessa.

#### Art. 5.

Quando i saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario siano imputati a capitale, devono contemporaneamente essere aumentate nella stessa proporzione la riserva legale e le eventuali riserve formate in adempimento di disposizioni dello statuto sociale.

#### Art. 6.

Fino al 31 dicembre 1954, i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi della presente legge non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1952-54, il 20 per cento del capitale sociale.

Agli effetti del comma precedente, non si considerano nel capitale sociale esistente alla

data in cui è deliberata la distribuzione o l'imputazione a capitale, gli aumenti effettuati con l'imputazione dei saldi attivi risultanti dalla presente legge.

Art. 7.

Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, terzo comma, ultima parte, e ultimo comma; 4, primo comma; 5 e 6 della presente legge gli amministratori ed i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 500.000.

In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare per una durata non inferiore ad un anno, nè superiore a tre, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'articolo 2641 del Codice civile.

Art. 8.

I coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario indicati nell'allegata tabella si applicano per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con effetto dall'anno 1950. Gli accantonamenti

sui redditi di detto anno, deliberati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94, sono computati nel normale ammortamento.

A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione per conguaglio monetario delle attività non ha effetto per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito se non risulta iscritta nel bilancio dell'esercizio sopra indicato.

Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio a norma e nei termini previsti dall'articolo 1 della presente legge, non esplicano efficacia, nè ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, nè ai fini dell'accertamento del reddito lordo o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività.

Art. 9.

Sono abrogati l'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e gli articoli 1, secondo comma, e 2 della legge 1° aprile 1949, n. 94.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

## TABELLA

| Anno in cui il capitale è stato investito | Coefficiente di rivalutazione monetaria |  |
|---|---|--|
| 1938 (a) . . . . .                        | 40                                      |  |
| 1939 . . . . .                            | 38                                      |  |
| 1940 . . . . .                            | 33                                      |  |
| 1941 . . . . .                            | 29                                      |  |
| 1942 . . . . .                            | 26                                      |  |
| 1943 . . . . .                            | 17                                      |  |
|   | 17                                      | per capitali investiti al nord della linea gotica. |
| 1944 . . . . .                            | 8,50                                    | per capitali investiti al sud della linea gotica.  |
| 1945 . . . . .                            | 3,60                                    |  |
| 1946 . . . . .                            | 1,80                                    |  |
| 1947 . . . . .                            | 1                                       |  |
| 1948 . . . . .                            | 1                                       |  |
| 1949 . . . . .                            | 1                                       |  |

(a) Per i capitali investiti anteriormente, l'adeguamento monetario in rapporto 1938 si calcola in base alle disposizioni del regio-decreto 21 dicembre 1927, n. 2325, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1453 e del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40.